

## CULTURA PENALE E SPIRITO EUROPEO

---

**GIACOMO ANTONIO LOMBARDI**

### **Il rifiuto del MAE per il rischio di violazione dei diritti umani, tra sentenze interpretative e mancate previsioni legislative**

La decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (MAE) non contempla espressamente, tra i tassativi motivi di rifiuto obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione, il rischio di violazione dei diritti umani. Trattasi di un'assenza che ha causato non pochi dubbi dottrinali e giurisprudenziali, con la stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha, in pochi anni, emanato sentenze di orientamento opposto. Partendo dal caso *Radu* fino ad arrivare al più recente caso *Dorobantu*, vi è stata un'evoluzione normativa ancora in pieno corso, particolarmente rilevante in vista di una sempre più necessaria regolamentazione - legislativa o giurisprudenziale - relativa ai limiti esecutivi causati dal COVID-19.

*EAW's execution refusal for the risk of a fundamental rights' violation, between interpretative sentences and lacking legislative provisions*

*The Framework Decision 2002/584/JHA regarding the European Arrest Warrant (EAW) does not specifically provide the risk of a human rights' violation among the exhaustive grounds for a compulsory or optional non-execution. This lack of legislative provision has caused many doctrinal and jurisprudential doubts, and, in the last few years, the Court of Justice of the European Union has given several judgements conflicting with each other. From the 'Radu' case till the 'Dorobantu' one, there have been ongoing regulatory developments which are significantly relevant given the increasing necessity for a legislative or jurisprudential regulation regarding the execution's limits caused by the COVID-19 pandemic.*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. - 2. MAE, *mutual trust*, proporzionalità e diritti dell'individuo. - 3. Il rigido inizio: i casi *Radu* e *Melloni* (2013). - 4. La svolta: i casi riuniti *Aranyosi/Căldăraru* (2016). - 5. La conferma: il caso *Dorobantu* (2019). - 6. Conclusioni.

1. *Introduzione.* Il mandato d'arresto europeo (MAE) è stato introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, la quale lo definisce, all'art. 1.1, come la «decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà». Divenuto operativo a far data dal 1° gennaio 2004, ed attuato in Italia con la legge 69/2005, esso è andato a sostituire, tra gli Stati membri dell'Unione Europea<sup>1</sup>, l'allora vigente disciplina dell'extradizione tramite «l'instaurazione di un nuovo siste-

---

<sup>1</sup> Ai quali si sono aggiunte, dal 1° novembre 2019, Norvegia ed Islanda, mentre nel Regno Unito è in vigore, a partire dal 31 dicembre 2020, un'affine disciplina *ad hoc* post-*Brexit* (vd. a proposito: HEP-BURNE-SCOTT, *A 'brave new world' for UK extradition law?*, in *The Law Society Gazette*, 27 gennaio 2021).

ma semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, [atto] a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l'obiettivo assegnato all'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull'elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri»<sup>2</sup>.

Il MAE è, come si evince, intrinsecamente basato sui principi di “mutuo riconoscimento” («pietra angolare» della cooperazione giudiziaria comunitaria, per usare la suggestiva definizione del Consiglio europeo di Tampere del 1999) e di “proporzionalità”, due valori che si sono però spesso trovati in forte conflitto tra di loro: difatti, andare a bilanciare i vari interessi e diritti in gioco in ogni caso concreto (diritti alla libertà e alla dignità del cittadino, certezza del diritto, necessità di sicurezza nazionale etc.) è stata talvolta impresa non di poco conto, culminata in storiche sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tuttavia, la questione forse più spinosa è proprio quella che emerge già da queste poche righe introduttive, ossia la tipologia di rapporto esistente tra mandato d'arresto europeo e diritti fondamentali dell'Unione. La preoccupazione è che tale strumento di repressione penale possa rappresentare, talvolta, un'arma eccessiva contro le legittime pretese di tutela dei cittadini degli Stati membri, e portare ad autentici abusi normativi. Bisogna quindi chiedersi se si possa rifiutare l'esecuzione di un MAE se sussiste un rischio concreto di violazioni di diritti umani, o se queste vadano “permesse” nel nome della sicurezza comunitaria.

La tematica è complessa, e la stessa giurisprudenza non ha sempre offerto pareri tra di loro coerenti nel corso degli anni, evolvendo col tempo la sua posizione attraverso un «itinerario virtuoso» (così come definito da Marta BARGIS)<sup>3</sup>. Non ha certo aiutato la mancata previsione della violazione dei diritti fondamentali tra i possibili (e “tassativi”)<sup>4</sup> motivi di rifiuto del MAE, fattore che ha portato non poca confusione interpretativa ed un rischio insito di un rilevante paradosso legislativo. Si cercherà quindi, nelle seguenti pagine, di ricostruire la vicenda del non semplice rapporto tra il mandato d'arresto europeo ed i valori cardine dell'Unione Europea, andando prima ad approfondire i motivi del contrasto che è sorto e sorge tra le due fattispecie, per poi

<sup>2</sup> Corte giust. UE, Grande Sezione, sentenza del 29 gennaio 2013, *Radu*, causa C-396/11, punto 34

<sup>3</sup> BARGIS, *Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali: recenti itinerari "virtuosi" della Corte di Giustizia tra compromessi e nodi irrisolti*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2017, 215ss.; della stessa autrice, sul tema, vd. anche: *Libertà personale e consegna*, in *Manuale di procedura penale europea*, a cura di Kostoris, IV ed., Milano, 2019, 359 ss..

<sup>4</sup> Come più volte ribadito dalla Corte giust. UE, vd.: sent. del 10 dicembre 2008, *Leymann e Pustovary*, causa C-388/08 PPU, punto 51; sent. del 6 ottobre 2009, caso *Wolzenburg*, causa C-123/08, punto 57.

analizzare le sentenze più famose che hanno, man mano, offerto una soluzione alla problematica, sviscerando i casi concreti per ricavarne importanti e risolutivi principi di diritto.

2. *MAE*, mutual trust, *proporzionalità e diritti dell'individuo*. Dalla sua entrata in vigore, diciassette anni or sono, il mandato d'arresto europeo ha avuto un utilizzo sempre più costante (e talvolta, come si vedrà, finanche eccessivo), arrivando quasi a diventare la "regola" in caso di crimini, anche lievi, commessi da un cittadino di uno Stato membro in un'altra nazione dell'Unione<sup>5</sup>. L'obiettivo, come già accennato, era quello di andare a sostituire, nei rapporti interni comunitari, il complicato sistema dell'extradizione con un nuovo strumento più semplice ed agevole, che prevedesse un collegamento diretto tra giudice emittente e giudice esecutore, scevro da ogni considerazione di carattere politico-amministrativo<sup>6</sup>. Inoltre, onde evitare rifiuti di esecuzione del mandato emesso per situazioni particolarmente gravi, è stato previsto che, per 32 reati espressamente individuati all'art. 2.2 della decisione quadro sul MAE (tra cui, ad esempio, terrorismo, omicidio e stupro), la consegna del ricercato deve avvenire a prescindere da un'eventuale doppia incriminazione (secondo cui il fatto alla base del mandato deve costituire reato ai sensi della legge dello Stato esecutore), ma solo se per essi è prevista, nello Stato emittente, una condanna detentiva di almeno tre anni.

---

<sup>5</sup> Nel solo anno 2017, infatti, erano stati emessi ben 17.491 MAE, ma la percentuale di esecuzione è notevolmente più bassa, potendosi parlare, nell'ultimo decennio, di approssimativamente  $\frac{1}{3}$ , il 33% circa.

<sup>6</sup> Anche se non sono mancate, in tal senso, proteste e recriminazioni anche molto rilevanti, come ad esempio quelle avanzate dall'allora Ministro della Giustizia italiano Roberto Castelli, il quale annunciò ripetutamente, ad inizio millennio, che non avrebbe mai firmato alcun atto per favorire l'introduzione del mandato d'arresto europeo, da lui definito come un «provvedimento illiberale»; tuttavia, a seguito degli accordi stipulati dai Governi Berlusconi II e III, fu egli stesso a dover controfirmare la legge di attuazione della decisione quadro (vd.: CAPORALE, *E Castelli sfida gli alleati: "Non svendo italiani e padani"*, in *la Repubblica*, 9 dicembre 2001). Più di recente, invece, la problematica è sorta con il cd. *affaire Puigdemont*: il destituito Presidente della Catalogna Carles Puigdemont, infatti, dopo aver dichiarato l'indipendenza dalla Spagna nell'ottobre del 2017, era fuggito in Belgio per sfuggire alle gravi accuse di ribellione, sedizione e malversazione, reati per i quali erano stati arrestati altri membri della sua Giunta. Da quel momento sono stati rilasciati contro Puigdemont ben tre MAE: il secondo, in particolare, culminato in un arresto durato appena una settimana in un carcere tedesco, è stato seccamente respinto dall'*Oberlandsgericht* dello Schleswig-Holstein (Decisione 1 Auhl (A) 18/18 (20/18)) a causa di una «repentina criminalizzazione del conflitto politico-territoriale catalano attraverso un uso assai discutibile e spregiudicato dello strumento penale», aprendo una piccola crisi diplomatica tra Spagna e Germania (vd.: FOFFANI, *Il caso Puigdemont: la "prova del fuoco" del mandato d'arresto europeo*, in *Dir. pen. cont.*, 7/2018, 237ss.).

Come riportato in apertura, pietra angolare del sistema intero è il “principio di mutuo riconoscimento”, del quale il mandato d’arresto europeo rappresenta «la prima concretizzazione nel settore del diritto penale» (decisione quadro MAE, considerando 6). Tuttavia, per avere una concreta definizione di esso si dovrà aspettare una dozzina d’anni, non essendo originariamente prevista: sarà quindi la Corte giust. UE, con il parere 2/13 del 2014, ad esplicitare che la *mutual trust* è il principio per cui si deve «ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli Stati membri rispettano il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo». Ciò implica che è «preclusa non soltanto la possibilità di esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione, ma anche, salvo in casi eccezionali, quella di verificare se tale Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione». In definitiva, quindi, vi deve sempre e comunque essere una pressoché totale presunzione di rispetto integrale dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, senza la quale non sarebbe possibile parlare di una cooperazione giuridica in senso pieno.

Si ritiene inoltre in dottrina – nonostante poi nella prassi avvenga quasi sempre il contrario – che il mandato d’arresto europeo debba essere usato quasi come *extrema ratio* da parte delle autorità giudiziarie: infatti, altro principio cardine da rispettare, anche se non esplicitamente previsto dalla decisione quadro sul MAE, sarebbe quello di “proporzionalità,” secondo cui «il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati» (art. 5 TUE). Sicuramente il MAE è uno strumento con forti conseguenze sulla libertà del ricercato, andandone a limitare anche totalmente la libera circolazione, e pertanto dovrebbe essere emesso solamente quando la fattispecie criminosa si caratterizza per una particolare gravità teorica o concreta, con una probabile (o certa, in caso di sentenza già emanata) condanna a pena non indifferente e solo a seguito di una positiva analisi costi/benefici da parte dell’autorità giudiziaria emittente<sup>7</sup>. Un’emanazione indiscriminata di mandati d’arresto, anche per fattispecie che, pur rientrando nei parametri dell’art. 2.1 decisione quadro MAE<sup>8</sup>, non giusti-

---

<sup>7</sup> Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Sull’attuazione dal 2007 della decisione-quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, COM (2011)175 def., 11 aprile 2011

<sup>8</sup> «Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi». Sul

fichino realmente una misura così invasiva nella sfera dei diritti del ricercato, potrebbe anche minare la reciproca fiducia esistente tra gli Stati membri (i quali, come noto, devono presumere la bontà del mandato e non possono entrare nel merito della questione), e di conseguenza le fondamenta stesse del sistema giudiziario eurounitario<sup>9</sup>. E a questo punto sorge il contrasto di cui si accennava prima: nel caso in cui il mancato rispetto del principio di proporzionalità vada a ledere i diritti del ricercato, può lo Stato membro d'esecuzione "sospendere" la *mutual trust* onde tutelarli, o deve passivamente accettare anche un evidente abuso da parte dello Stato membro d'emissione? Dove si trova la linea di confine tra libertà dell'individuo e necessità della repressione penale?

Prima di proseguire, però, è fondamentale un chiarimento: non è corretto, come talvolta erroneamente sostenuto giornalmisticamente, affermare che la decisione quadro 2002/584/GAI non parla affatto dei diritti fondamentali. Essi, infatti, sono esplicitamente menzionati, rispettivamente:

- al considerando 10, nel quale si afferma che l'intero meccanismo del MAE può essere eventualmente sospeso «in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea»;
- al considerando 12, che non osta - e quindi acconsente - al rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo in caso di sua emanazione per motivi contrari all'art. 2 TUE<sup>10</sup>;

---

tema, vd.: DEL TUFO, *La disciplina del mandato d'arresto europeo (II). Profili di diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 8/2005, 944ss..

<sup>9</sup> Per tali motivi si consiglia alle autorità giudiziarie emittenti, prima di emanare un MAE, di esaminare altre concrete possibilità, come l'ordine europeo di indagine, l'ordinanza cautelare europea, il trasferimento del procedimento penale (nella fase pre-processuale, quindi prima dell'emanazione della sentenza), il trasferimento del detenuto, il trasferimento della sanzione sostitutiva o la sanzione pecuniaria (nella fase post-processuale, a sentenza emanata). È comunque rilevante mettere in luce, ancora una volta, come sarebbe impossibile anche solo ipotizzare la possibilità di attuare alcune di queste misure senza una forte fiducia reciproca tra gli Stati membri; a tal proposito, vd.: *Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo*, comunicazione 6389 *final* della Commissione europea, 28 settembre 2017; CONFORTI, *Diritto internazionale*, a cura di Iovane, XI ed., Napoli, 2018, 477-479; MARINO, *La mutua fiducia ai tempi della crisi dei valori: il caso del mandato d'arresto europeo*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 4/2018, 633ss.; ROSSI, *2, 4, 6 (TUE)... l'interpretazione dell'Identity Clause alla luce dei valori fondamentali dell'UE*, in *Liber Amicorum per Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de l'Union: le long parcours de la justice européenne*, Torino, 2018, 859ss.; MARZOCCHI, *La protezione dei diritti fondamentali nell'UE*, in *europarl.europa.eu*, 1° dicembre 2019.

<sup>10</sup> «La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di

- al considerando 13, dove si sostiene che «nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti»;
- all'articolo 1.3, dove si ricorda che «l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro»: va segnalato inoltre che tale disposizione, a seguito del Trattato di Lisbona, ha assunto ancora maggior valore poiché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata portata ad avere «lo stesso valore giuridico dei Trattati».

Il problema di fondo non va quindi riscontrato in una totale mancanza di previsione, ma solamente nell'assenza in una sezione molto importante della decisione quadro: quella sui “motivi di rifiuto dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo”, un elenco che, come si è visto, è considerato “tassativo” dalla Corte giust. UE. All'art. 3 sono previsti i motivi di “rifiuto obbligatorio”, i quali, se presenti, obbligano il giudice a rifiutare l'esecuzione del MAE senza indugio: essi sono l'ammnistia, il principio *ne bis in idem* e la minore età del ricercato. All'art. 4 sono poi disciplinati i casi di “rifiuto facoltativo” del MAE, i quali lasciano libera discrezionalità all'autorità giudiziaria dello Stato membro d'esecuzione (pur ricordando che, alla luce del principio di mutuo riconoscimento, la consegna del ricercato allo Stato emittente deve essere la regola *ex art. 1.2*, ed il rifiuto l'eccezione)<sup>11</sup>. Infine, all'art. 4-*bis*, introdotto successivamente con la decisione quadro 2009/299/GAI, si descrive la fattispecie del processo *in absentia*, ponendo però - e ciò è estremamente importante - una notevole attenzione sul rispetto dei diritti del processato, prescrivendo tutte le precauzioni da seguire affinché esso possa comunque disporre del diritto ad un giusto ed equo processo pur non recandosi fisicamente in tribu-

---

un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.»

<sup>11</sup> Motivi di non esecuzione facoltativa del MAE sono: la mancanza di doppia incriminazione, l'azione penale pendente nello Stato membro di esecuzione, l'azione penale per lo stesso reato impedita nello Stato membro di esecuzione, la prescrizione dell'azione penale o della pena, la sussistenza di una sentenza definitiva in uno Stato terzo, l'esecuzione interna della pena da parte dello Stato membro d'esecuzione e l'extraterritorialità.

nale<sup>12</sup>, ed introducendo, nel caso in cui questo principio non venisse rispettato, una facoltà di rifiuto del mandato d'arresto.

Sotto questo punto di vista, quindi, la decisione quadro del 2002 può sembrare quanto meno incompleta: la mancanza di previsione non solo del principio di proporzionalità, ma anche della violazione dei diritti fondamentali come possibile motivo di rifiuto, ha creato non pochi grattacapi interpretativi. In realtà, però, il ragionamento del legislatore è coerente con quanto affermato finora riguardo alla *mutual trust*: la presunzione di bontà degli altri Stati membri è talmente forte che porta quasi a “dare per scontato” che rispettino diritti umani e proporzionalità, e pertanto un'ulteriore previsione scritta delle due fattispecie risulterebbe solamente ridondante e ripetitiva rispetto a quanto già stabilito agli artt. 51 e 52 della Carta di Nizza<sup>13</sup>. Tuttavia, va segnalato che ormai è solo una parte minoritaria della dottrina a ritenere valida questa posizione, mentre la maggioranza ritiene che ciò provochi una “debolezza nella tutela dei diritti” nella decisione quadro e, pertanto, spinge per un'introduzione chiara ed esplicita dei due concetti: in tal senso si è anche espressa, nel 2014, una risoluzione del Parlamento Europeo che esprimeva preoccupazione per «l'assenza, nella decisione quadro 2002/584/GAI e negli altri strumenti di riconoscimento reciproco, di un motivo esplicito di non esecuzione quando vi sono importanti ragioni per ritenere che l'esecuzione della misura sarebbe incompatibile con gli obblighi dello Stato membro di esecuzione, conformemente all'art. 6 del TUE e alla Carta dei diritti fondamentali», sollecitando quindi la Commissione ad introdurlo in tempi brevi<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Pertanto, un MAE basato su una decisione pronunciata *in absentia* non può essere rifiutato se l'interessato: 1) è stato, a tempo debito, citato personalmente ed informato non solo di data e luogo del processo, ma anche del fatto che in questo sarebbe comunque stata presa una decisione anche in contumacia; 2) ha conferito ad un difensore mandato di patrocinarlo in giudizio; 3) è stato informato della possibilità di ricorrere in appello, ma o ha dichiarato di non opporsi alla decisione presa o non ha presentato entro il termine stabilito ricorso in appello; 4) non ha ricevuto personalmente notifica della decisione, ma sarà debitamente e pienamente informato dopo la consegna.

<sup>13</sup> Art. 51.1, “Ambito di applicazione”: «Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze».

Art. 52.1, “Portata dei diritti garantiti”: «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.»

<sup>14</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014, *Recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato di arresto europeo*, (2013/2109[INL])

Comunque, come si vedrà, a quasi sette anni dalla richiesta tutto tace legislativamente, ma importanti sviluppi si sono avuti giurisprudenzialmente.

Tuttavia, dove non arriva la previsione normativa comunitaria può arrivare la rispettiva attuazione nazionale: non va infatti dimenticato che il MAE è stato introdotto tramite una decisione quadro, strumento normativo che impone agli Stati solamente un obbligo di risultato, ma non di mezzi, portando così ad un'«applicazione asimmetrica» (la definizione è nuovamente di Marta Bargis, vd. n. 3) della decisione a livello nazionale a causa della non omogeneità delle leggi interne di recepimento. Tutto ciò permette agli Stati membri, ex art. 53 della Carta di Nizza<sup>15</sup>, di poter attuare una tutela anche superiore dei diritti fondamentali rispetto alle disposizioni dell'Unione, purché non vada a crearsi un contrasto tra le due normative (contrasto che, ovviamente, vedrebbe il diritto nazionale soccombere a quello eurolunitario)<sup>16</sup>. Significativi sono quindi, tra gli altri, il caso italiano – con la l. 69/2005 che prevede, all'art. 18, ben venti motivi di rifiuto del mandato d'arresto tra cui, alla lettera h), «se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti» – ed il caso irlandese – che, alla sez. 37 dell'*European Arrest Warrant Act 45/2003*, prevede il rifiuto dell'esecuzione del MAE in caso di «contrarietà di questa con la C.E.D.U.»<sup>17</sup>.

Esposte quindi le problematiche fondamentali della questione, nonché i contrasti che sorgono tra i diversi, e tutti rilevanti, principi di base, va analizzato come ciò abbia inciso sulla giurisprudenza della Corte giust. UE. Onde segui-

<sup>15</sup> «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.»

<sup>16</sup> Corte cost., sent. n. 227/2010, con la quale si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 lett. r della l. 69/2005 «nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia, conformemente al diritto interno, anche per il cittadino di un altro Stato membro dell'UE che legittimamente ed effettivamente risiede o dimora in territorio italiano». L'articolo è stato poi definitivamente riformato solamente con la l. 245/2019, il cui art. 18-*bis* è però attualmente sottoposto a sua volta a controllo di legittimità costituzionale per gli stessi motivi sopra elencati (Cass. Pen., sez. VI, 19 marzo 2020, ordinanza n. 10371).

<sup>17</sup> È un esempio dell'applicazione di questo articolo si è avuto con la sentenza della *Cúirt Uachtarach na hÉireann* (Corte Suprema d'Irlanda) 316/2012, *Minister for Justice and Equality -v- Kelly aka Nolan*, tramite la quale si è rifiutata la consegna dell'interessato al Regno Unito, ove sarebbe stato sottoposto alla *indeterminate sentence for public protection* (IPP), misura condannata dalla Corte di Strasburgo appunto per la sua indeterminatezza (vd.: DI MARTINO, *Ancora sul mandato d'arresto europeo: osservazioni a margine di una sentenza irlandese che ha rifiutato l'esecuzione del MAE sulla base della giurisprudenza di Strasburgo*, in *dirittocomparati.it*, 14 aprile 2014).

re il “virtuoso itinerario” di questa, ci si concentrerà, cronologicamente, sulle sentenze *Radu* e *Melloni* del 2013, *Aranyosi/Căldăraru* del 2016 e *Dorobanțu* del 2019, accompagnandole, quando necessario per inquadrare la situazione, ad altre importanti pronunce della Corte EDU, della quale non si può non parlare quando si affronta il tema dei diritti umani.

3. *Il rigido inizio: i casi Radu e Melloni (2013)*. Il percorso di ricostruzione giurisprudenziale della problematica ha inizio nel 2013 con due sentenze che, seppur autonome l’una l’altra, sono ormai dottrinalmente collegate: le cause C-396/11 e C-399/11, ossia gli ormai celebri casi *Radu* e *Melloni*.

Protagonista della prima<sup>18</sup> era il sig. Ciprian Vasile Radu, cittadino rumeno autore di diversi furti in Germania tra il 2007 ed il 2008, per i quali furono rilasciati, contro di lui, ben quattro mandati d’arresto europei. Arrestato in Romania nel 2009, fu inizialmente ivi trattenuto poiché, nonostante la *Curtea de Apel Constanța* (Corte d’Appello di Costanza) avesse deciso per l’esecuzione di tre dei MAE contro l’interessato, quest’ultimo – che non aveva acconsentito alla consegna – era in quei giorni sottoposto in patria ad un procedimento penale per lo stesso reato prescritto dal quarto mandato, e si decise pertanto di attendere la sentenza definitiva mantenendo, nel frattempo, il soggetto in custodia cautelare nella città di Bacău (rilasciandolo però, due settimane dopo, in libertà vigilata dall’*Înalta Curte de Casație și Justiție a României*, l’Alta Corte di Cassazione e di Giustizia della Romania). Ricomparso dinanzi alla Corte di Costanza nel 2011, il sig. Radu si oppose fermamente all’esecuzione dei mandati d’arresto europei contro di lui, valutati dallo stesso imputato come fortemente lesivi dei propri diritti processuali (*ex artt.* 47-48 Carta di Nizza, nonché art. 6 C.E.D.U.), in quanto emessi senza che egli fosse citato o avesse avuto possibilità di nominare un proprio difensore, sostenendo che «le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione dovrebbero verificare se nello Stato membro emittente siano rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla C.E.D.U.. Se così non fosse, tali autorità sarebbero legittimate a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione, anche se tale motivo di non esecuzione non è espressa-

---

<sup>18</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. del 29 gennaio 2013, *Radu*, causa C-396/11 (vd. sul tema: TROGLIA, *Mandato d’arresto europeo e diritto ad essere sentiti nella sentenza della CGUE Radu*, in *questione giustizia.it*, 22 marzo 2013; RUGGERI, *La Corte di giustizia, il primato incondizionato del diritto dell’Unione e il suo mancato bilanciamento col valore della salvaguardia dei principi di struttura degli ordinamenti nazionali nel loro fare “sistema”*, in *diritticomparati.it*, 2 aprile 2013)

mente previsto dalla decisione quadro 2002/584»<sup>19</sup>. Le considerazioni dell'interessato spinsero Costanza a sospendere il giudizio per sottoporre alla CGUE sei questioni pregiudiziali sul rapporto tra l'esecuzione del MAE (ed il suo possibile rifiuto) ed i diritti fondamentali dell'imputato, riassunte dalla Corte di Lussemburgo in un unico cruciale interrogativo: può un tribunale rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se viene comprovata la sussistenza di una violazione dei diritti dell'accusato, nonostante la decisione quadro 2002/584/GAI non disponga in tal senso<sup>20</sup>?

Nelle sue conclusioni, l'Avvocato generale Eleanor Sharpston si dimostrò alquanto favorevole alla possibilità: rifacendosi, infatti, ad altre opinioni in merito<sup>21</sup>, ella sostenne che un'interpretazione troppo restrittiva dei motivi di rifiuto del MAE, la quale andasse ad escludere tra questi la violazione di diritti fondamentali, sarebbe andata contro lo spirito insito nella decisione quadro 2002/584. Infatti, «il dovere di rispettare tali diritti e principi permea la decisione quadro. È implicito che siffatti diritti possono essere presi in considerazione come fondamento della decisione di non eseguire un mandato. Interpretare diversamente l'art. 1 par. 3, rischierebbe di ridurne il significato a nient'altro che ad un elegante luogo comune». Pertanto, come principio generale, vi doveva sicuramente essere un occhio di riguardo alle esigenze di tutela e sicurezza, ma sarebbe dovuta essere prevista, in circostanze eccezionali, la possibilità di non eseguire un MAE lesivo dei diritti della persona, affinché le disposizioni in materia non restassero solamente lettera morta.

Di diverso avviso fu però la Corte giust. UE, la quale – nonostante con la riforma di Lisbona la Carta di Nizza fosse stata riconosciuta come pari grado

<sup>19</sup> *Ibid.*, punto 19

<sup>20</sup> *Ibid.*, punto 23: «Nel caso di specie, con le sue prime quattro questioni nonché con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia legittimato a esaminare se l'emissione di un mandato d'arresto europeo sia conforme ai diritti fondamentali, allo scopo, se del caso, di rifiutarne l'esecuzione, sebbene un siffatto motivo di non esecuzione non sia previsto né dalla decisione quadro 2002/584 né dalla legislazione nazionale che ha trasposto quest'ultima. Con la sua quinta questione [dichiarata irricevibile, *N.d.R.*], egli mira parimenti a stabilire se un tale rifiuto sia possibile nel caso in cui la citata decisione quadro non sia stata trasposta nello Stato membro di emissione.»

<sup>21</sup> Tra cui quelle degli Avvocati generali Pedro Cruz Villalón, espressa al punto 41 delle sue conclusioni alla causa C-306/09, *I.B. c. Belgio* – «Ritenendo che una corretta interpretazione del tenore e delle finalità della decisione quadro debba prendere in considerazione tutti gli obiettivi perseguiti nel testo. Se è vero che il mutuo riconoscimento è uno strumento che rafforza lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è altrettanto vero che la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali costituisce un *præus* che legittima l'esistenza e lo sviluppo di tale spazio. La decisione quadro si esprime ripetutamente in tal senso nei “considerando” 10,12,13 e 14, nonché all'art.1, n. 3» – e Paolo Mengozzi, il quale, al punto 28 delle sue conclusioni alla causa C-42/11 *Lopes Da Silva Jorge*, ha sostenuto come il richiamo ai diritti fondamentali dovesse costituire un “limite di sicurezza” all'applicazione indiscriminata del principio di reciproco riconoscimento.

rispetto ai Trattati – ribadì che l’elenco di motivi per rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo rimaneva quello tassativamente indicato agli articoli 3, 4 e 4-*bis* della decisione quadro sul MAE, e pertanto il fatto di non essere stato sentito dalle autorità giudiziarie emittenti non costituiva, di per sé, un autonomo motivo di rifiuto. Addirittura, la Corte chiarì come, in realtà, introdurre un obbligo del genere sarebbe stato lesivo del funzionamento del sistema di cooperazione penale, poiché «un obbligo, per le autorità giudiziarie emittenti, di sentire la persona ricercata prima dell’emissione di un siffatto mandato d’arresto europeo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro 2002/584 e, pertanto, la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dal momento che, in particolare al fine di evitare la fuga dell’interessato, un siffatto mandato d’arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa»<sup>22</sup>. In definitiva, quindi, la Corte negò l’accettazione della violazione dei diritti fondamentali come possibile motivo di rifiuto dell’esecuzione di un MAE, rimanendo ferma sull’elenco tassativo presente nella decisione quadro.

Protagonista della seconda causa<sup>23</sup>, invece, era Stefano Melloni: italiano e fondatore del gruppo “Patrimonium”, i suoi problemi con la legge cominciarono quando, nel 1993, dichiarò bancarotta con perdite per circa 130 miliardi di lire. Rimasto latitante per ben quindici anni, nel frattempo fu condannato *in absentia* a 17 anni di carcere – poi ridotti a dieci – con sentenza confermata sia dalla Corte d’appello che in Cassazione, e venne infine arrestato in Spagna nel 2008 sulla base di un mandato d’arresto europeo del 2004. Il sig. Melloni, tuttavia, si oppose alla propria consegna adducendo come motivazioni la violazione del suo diritto ad un equo processo – poiché, pur avendo voluto sostituire gli avvocati difensori da lui inizialmente nominati, questi avrebbero continuato ad esercitare il loro mandato – e l’impossibilità, nel sistema processuale italiano, di impugnare nuovamente le sentenze pronunciate in contumacia delle quali l’imputato abbia ricevuto notifica (art. 175 c.p.p.). Tutto ciò sarebbe stato in contrasto con l’art. 24 della *Constitución española*<sup>24</sup>, il quale garan-

<sup>22</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. *Radu* cit., punto 40

<sup>23</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni*, causa C-399/11; in tema, vd.: MANACORDA, *Dalle carte dei diritti a un diritto penale “à la carte”?*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2013, 242ss.; ROMOLI, *Le sentenze Radu e Melloni: due pronunce “conservatrici”*, in *questa Rivista*, 2/2013; LO FORTE, CIVELLO CONIGLIARO, *Cooperazione giudiziaria in materia penale e tutela dei diritti fondamentali nell’Unione Europea*, in *Dir. pen. cont.*, 3 giugno 2013; AMALFITANO, *Mandato di arresto europeo: reciproco riconoscimento vs diritti fondamentali?*, su *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2013; DAMATO, DE PASQUALE, PARISI, *Argomenti di diritto penale europeo*, II ed., Torino, 2014, 153-159.

<sup>24</sup> «1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell’esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa. 2.

tisce un livello di tutela più alto rispetto alle disposizioni comunitarie, e pertanto le autorità spagnole, ai fini della consegna, avrebbero dovuto quanto meno richiedere la garanzia che l'imputato fosse sottoposto ad un nuovo processo una volta rientrato in patria, senza la quale si sarebbe trattata di una misura "lesiva della dignità umana". Il *Tribunal Constitucional* valutò come valide le obiezioni proposte, e pertanto sottopose alla Corte tre questioni pregiudiziali riguardo la possibilità di «subordinare l'esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna di cui trattasi possa essere riesaminata al fine di garantire i diritti della difesa dell'interessato» e su come risolvere il contrasto tra le disposizioni comunitarie ed una più avanzata tutela dei diritti da parte di una Costituzione nazionale<sup>25</sup>.

La Corte escluse la prima possibilità: difatti, sebbene sicuramente l'imputato abbia diritto a comparire, «tale diritto non è assoluto. L'imputato può rinunciare, di sua spontanea volontà, espressamente o tacitamente, a condizione che la rinuncia risulti in modo inequivocabile, che sia accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità, e che non contrasti con un interesse pubblico importante. In particolare, anche quando l'imputato non sia comparso personalmente, la violazione del diritto ad un equo processo non sussiste allorché egli è stato informato della data e del luogo del processo o è stato assistito da un difensore da lui nominato a tal fine» (come nel caso in questione)<sup>26</sup>. Pertanto, non solo non vi sarebbe stata alcuna violazione degli artt. 47-48 della Carta di Nizza, per quanto ciò si sarebbe allineato a quanto già precedentemente sostenuto dalla Corte di Strasburgo riguardo l'interpretazione dell'art. 6 C.E.D.U.<sup>27</sup>, secondo cui, appunto, non vi sarebbe alcuna violazione nel caso in cui l'imputato sia stato informato del processo e/o sia stato assistito da un difensore di fiducia. In definitiva, quindi, il sig.

---

Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza. 3. La legge regolerà casi in cui a causa di parentela o di segreto professionale non sussisterà obbligo a rendere dichiarazioni circa presunti reati.»

<sup>25</sup> Trattasi del primo rinvio pregiudiziale di una Corte costituzionale nazionale riguardo la potestà degli Stati membri di far valere i famosi "controlimiti" onde garantire una maggior tutela dei diritti fondamentali garantita dalla normativa interna, eccedente rispetto alle previsioni comunitarie (vd.: VIGANÒ, *Obblighi di adeguamento al diritto UE e 'controlimiti': la Corte costituzionale spagnola si adegua, bon gré mal gré, alla sentenza dei giudici di Lussemburgo nel caso Melloni*, in *Dir. pen. cont.*, 9 marzo 2014).

<sup>26</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. *Melloni* cit., punto 49

<sup>27</sup> Corte EDU, ricorso n. 29648/03 del 24 aprile 2012, *Haralampiev c. Bulgaria*, punti 32-33

Melloni poteva essere consegnato all'Italia pur senza alcuna garanzia di ripetizione del processo in sua presenza (anche perché, *in absentia*, erano terminati i gradi di giudizio).

Riguardo l'altra questione, invece, la Corte di Lussemburgo riconobbe che sicuramente ogni Stato membro, *ex art. 53 Carta*, può garantire un maggior grado di tutela di questo o quel diritto rispetto alle disposizioni comunitarie, ma ciò non avrebbe potuto essere opposto ad altre nazioni. Sebbene, quindi, la superiore tutela spagnola fosse certamente legittima, essa non sarebbe potuta essere usata come strumento onde rifiutare l'esecuzione di un MAE emesso dall'Italia (Stato che, in materia, prevede semplicemente quanto disposto dalla normativa dell'Unione). Difatti, l'interpretazione dell'art. 53 che autorizzasse «in maniera generale uno Stato membro ad applicare lo standard di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla sua Costituzione quando questo è più elevato di quello derivante dalla Carta e ad opporlo, se del caso, all'applicazione di disposizioni di diritto dell'Unione» - permettendo così «a uno Stato membro di subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una decisione pronunciata *in absentia* a condizioni finalizzate ad evitare un'interpretazione limitativa dei diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Costituzione o lesiva degli stessi, anche se l'applicazione di tali condizioni non fosse autorizzata dall'articolo 4-*bis*, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI» - non poteva essere accolta, poiché «sarebbe lesiva del "principio del primato del diritto dell'Unione", in quanto permetterebbe a uno Stato membro di ostacolare l'applicazione di atti di diritto dell'Unione pienamente conformi alla Carta, sulla base del rilievo che essi non rispetterebbero i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione di tale Stato»<sup>28</sup>. La prevalenza costituzionale porterebbe quindi ad una violazione del principio di mutuo riconoscimento, rischiando di minare nel profondo non solo l'uniformità dell'applicazione del diritto UE, ma anche l'intero sistema di cooperazione penale europea<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. *Melloni* cit., punti 56-58

<sup>29</sup> Ad una soluzione diametralmente opposta è però successivamente arrivata la *Bundesverfassungsgericht* (Corte costituzionale federale tedesca) con la sentenza RG. 2 BvR 2735/14 del 15 dicembre 2015: con essa, infatti, venne rifiutata l'esecuzione di un MAE nei confronti di un cittadino americano del quale l'Italia aveva chiesto la consegna per scontare una condanna in contumacia a 30 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente e per spaccio di cocaina risalente al 1992. Il sig. R., l'interessato, lamentò però la non conoscenza del processo e l'impossibilità di ricorso per il processo *in absentia*, elementi che, a suo dire, sarebbero stati lesivi del suo diritto alla dignità umana, tutelato dall'art. 1 della *Grundgesetz* (la Costituzione tedesca): la Corte accolse queste opposizioni, facendo prevalere la propria disposizione costituzionale (e quindi una maggiore tutela dei diritti umani) sul diritto comunitario, in evidente contrasto con quanto fino ad allora affermato dalla

Concludendo, quindi, la Corte ribadì come la tutela dei diritti fondamentali, tema indubbiamente primario nel sistema eurolunitario, dovesse comunque sottostare ad altri principi, ed una loro presunta violazione, anche se effettivamente rilevante ai fini costituzionali, non avrebbe potuto indurre uno Stato a rifiutare l'esecuzione di un MAE. Le sentenze *Radu* e *Melloni*, quindi, confermarono ulteriormente la rigidità della Corte giust. UE sul tema; rigidità che, però, sarebbe caduta di lì a pochissimi anni.

4. *La svolta: i casi riuniti Aranyosi/Căldăraru (2016)*. Prima di entrare nel merito della sentenza che ha dato la svolta decisiva al “virtuoso itinerario” della Corte, occorre soffermarsi brevemente sul tema del quale sia questa che la successiva pronuncia analizzata si sono occupate: le condizioni detentive negli Stati membri, con uno sguardo particolare al problema del sovraffollamento carcerario.

A proposito di ciò, prima di andare a Lussemburgo è bene passare per Strasburgo, da dove la Corte EDU emana ogni anno un gran numero di sentenze di condanna per le condizioni carcerarie in cui, talvolta, versano i detenuti<sup>30</sup>. In principio fu quindi il caso *Sulejmanović c. Italia* del 2009, nel quale il richiedente fu risarcito di €1000 poiché furono giudicate “lesive della dignità umana” le condizioni in cui trascorse, tra il 2002 ed il 2003, nove mesi di reclusione nel carcere romano di Rebibbia: difatti, l'interessato si ritrovò rinchiuso per quindici ore al giorno in una piccola cella in comune che gli permetteva uno spazio personale di appena 2.70m<sup>2</sup>, misura talmente piccola da presupporre un «evidente danno morale»<sup>31</sup>.

Di ancora maggior importanza fu però la sentenza “pilota” *Torreggiani* del 2013, considerata dai giudici stessi come la prima di una probabile lunga serie futura. In essa vennero messe in evidenza tutte le carenze strutturali del sistema carcerario italiano, e quindi non solo il sovraffollamento e la mancanza di spazio personale, ma anche la sovente assenza di acqua calda e la scarsità di illuminazione e ventilazione, condizioni che, pur «non costituendo di per sé un trattamento inumano e degradante», in quel contesto andavano sola-

---

Corte giust. UE ma, *de facto*, anticipandone l'evoluzione (vd.: CANESTRINI, *Questione di dignità? L'identità costituzionale degli Stati membri come controlimiti al primato del diritto comunitario*, in *canerepenali.it*, 8 febbraio 2016).

<sup>30</sup> Tra l'altro, sentenza particolarmente controversa della Corte EDU in materia fu quella del 25 ottobre 2018 seguita al ricorso n. 55080/13, *Bernardo Provenzano c. Italia*, nella quale venne riconosciuta la violazione dei diritti umani perpetrata dallo Stato contro l'ex-boss mafioso a causa del prolungamento del regime di 41-*bis*, nonostante l'aggravarsi delle condizioni di salute del detenuto.

<sup>31</sup> Corte EDU, ricorso n. 22635/03 del 16 luglio 2009, *Izet Sulejmanović c. Italia*

mente ad acuire il già «inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione». La Corte EDU volle quindi rammentare, al punto 65, che «la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che "ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana", che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente»<sup>32</sup>. Il carcere, in definitiva, dovrebbe essere un luogo di riabilitazione (art. 27.3 Cost.), ma ciò non può avvenire se il detenuto deve affrontare quotidianamente situazioni che gli rendano ancor più traumatica l'esperienza detentiva.

Come visto finora, quindi, la giurisprudenza di Strasburgo presenta un cospicuo filone di sentenze riguardo la problematica della violazione dei diritti fondamentali dei detenuti, e la Corte giust. UE non ha ignorato la questione riconoscendone la rilevanza. Tuttavia, tornando all'argomento cuore della trattazione, sorge a questo punto un dubbio: cosa fare nel caso in cui la consegna di un ricercato, in ossequio ad un mandato d'arresto europeo, provochi la sua chiusura in un carcere *monstre*? Può l'esecuzione del MAE permettere questa «estremamente probabile» violazione dei diritti umani, come sostenuto dalla Corte EDU? Se si volesse rispondere sulla base delle sentenze *Radu* e *Melloni* la risposta non potrebbe essere che affermativa, con un palese paradosso istituzionale: è quindi l'art. 1.3 della decisione quadro sul MAE solamente un «elegante luogo comune», come prospettato dall'Avvocato Sharpston? Fortunatamente, però, il triennio trascorso aveva portato ad un radicale cambio di orientamento.

La svolta definitiva si è avuta quindi nel 2016 con la sentenza per le cause riunite *Aranyosi/Căldăraru*<sup>33</sup>, nella quale la Corte ha perso quel carattere di

<sup>32</sup> Corte EDU, Grande camera, ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 dell'8 gennaio 2013, *Mino Torreggiani e altri c. Italia*, vd. a riguardo: GROSSO, PELISSERO, PETRINI, PISA, *Manuale di diritto penale*, III ed., Milano, 2020, 676ss..

<sup>33</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi - Căldăraru*, cause C-404/15 e C-659/15 PPU; sul tema è sorta un'amplessima bibliografia, tra cui vd.: ASTA, *La sentenza della Corte di Lussemburgo sul caso Aranyosi e Căldăraru: una (difficile) coesistenza tra tutela dei diritti fondamentali e mandato di arresto europeo*, in *Osservatorio AIC*, 2/2016, 505ss.; GÁSPÁR-SZILÁGYI, *Joined Cases*

rigidità in materia che l'aveva fino ad allora contraddistinta. Protagonisti erano:

- Pál Aranyosi, ungherese ma residente in Germania, contro il quale il *Miskolci járásbírószág* (tribunale distrettuale di Miskolc) aveva emanato due mandati d'arresto europei per dei furti, in patria, di diverse migliaia di fiorini in abitazioni private. Una volta catturato a Brema, però, il sig. Aranyosi, che ivi risiedeva, si oppose alla consegna a causa delle pessime condizioni carcerarie ungheresi: ciò spinse la *Generalstaatsanwaltschaft Bremen* (Procura generale di Brema) a chiedere al trib. di Miskolc in quale prigione sarebbe stato probabilmente rinchiuso il ricercato, ottenendo però come risposta solamente la constatazione che, secondo il diritto magiaro, vi sarebbe anche potuta essere una pena non detentiva. Alla richiesta del pubblico ministero di Brema di dichiarare legittima la consegna, seguita dalla nuova opposizione del sig. Aranyosi a causa della mancata risposta ungherese, seguì l'intervento dell'*Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen* (Corte d'appello anseatica di Brema), la quale diede ragione all'interessato e, preoccupata per la possibile violazione dei diritti umani che questo avrebbe potuto subire in Ungheria (possibilità non scongiurata da un apposito controllo in merito, impedito dall'elusiva replica di Miskolc), decise di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte giust. UE delle questioni pregiudiziali;
- Robert Căldăraru, rumeno, venne condannato in patria dalla *Curtea de Apel Braşov* per guida senza patente, per poi far perdere le proprie tracce ed essere arrestato a Brema a seguito di un mandato d'arresto europeo emanato dalla *Judecătoria Făgăraş* (Tribunale di primo grado di Făgăraş), non acconsentendo però alla propria consegna. Alla richiesta del pubblico ministero tedesco di conoscere il nome dell'istituto detentivo in cui il ricercato sarebbe stato rinchiuso, il giudice rumeno rispose sostenendo di «non

---

*Aranyosi and Căldăraru. Converging Human Rights Standards, Mutual Trust and a New Ground for Postponing a European Arrest Warrant*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2016, 24.2-3, 197ss.; LAZZERINI, *Gli obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali come limite all'esecuzione del mandato di arresto europeo: la sentenza Aranyosi e Căldăraru*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2016, 445ss.; MUÑOZ DE MORALES ROMERO, *"Dime cómo son tus cárceles y ya veré yo si coopero". Los casos Căldăraru y Aranyosi como nueva forma de entender el principio de reconocimiento mutuo*, in *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, 1/17, 9ss.; BOCCHI, *Il controllo decentralizzato dei diritti fondamentali nell'esecuzione del mandato di arresto europeo. La sentenza della Corte di giustizia sul caso Aranyosi- Căldăraru*, in *questa Rivista*, 2/2017; PALMIERI, CATINI, *Il mandato di arresto europeo e il bilanciamento del principio del reciproco riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2/2019, 155ss..

essere in condizione di indicarlo»: ciò bastò alla Corte app. di Brema per ritenere che, anche in questo caso, vi fosse il concreto rischio di una violazione dell'art. 3 C.E.D.U. e dell'art. 6 TUE, e pertanto l'*Oberlandesgericht* optò per sospendere nuovamente la causa e, *de facto*, riproporre le stesse questioni pregiudiziali avanzate appena pochi mesi prima col caso *Ara-nyosi*.

Le preoccupazioni della Corte app. di Brema erano sicuramente fondate, basandosi non solo su numerose sentenze della Corte EDU<sup>34</sup>, ma anche su accurati e specifici rapporti del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i quali dimostravano come le condizioni detentive alle quali sarebbero state sottoposti i sigg. Aranyosi e Căldăraru sarebbero state decisamente lesive dell'umana dignità<sup>35</sup>. Stando al diritto tedesco, inoltre, una consegna in questo contesto sarebbe fortemente contraria all'art. 73 IRG<sup>36</sup>, e si è già precedentemente visto come la giurisprudenza alemanna abbia anche emanato pronunce in senso contrario al diritto comunitario, ove necessario a garantire il proprio superiore livello di tutela dei diritti<sup>37</sup>. Le questioni pregiudiziali avanzate, dunque, si orientavano alla ricerca di una soluzione a tale problema: può l'art. 1.3 della decisione quadro sul MAE «essere interpretato nel senso che una domanda di consegna ai fini dell'esercizio di un'azione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i principi giuridici generali sanciti

<sup>34</sup> Per l'Ungheria, cfr. la sentenza pilota del 10 marzo 2015 *Varga e altri c. Ungheria*, sez. II, ricorsi nn. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13 e 64586/13; per la Romania, invece, si può citare, tra le altre, la sent. *Mihai Laurențiu Marin c. Romania* del 10 giugno 2014, sez. III, ricorso n. 79857/12.

<sup>35</sup> Come ampiamente dimostrato dal *Report CPT* del 24 settembre 2015 sul carcere femminile di Târgșor, in Romania, o anche, più in generale, dal *25th General Report of the CPT* del 31 dicembre 2015 (vd.: GORI, *Condizioni di detenzione nelle carceri europee tra diritto dei detenuti e deroghe all'art. 3 della Convenzione*, in *adir.unifi.it*, 2015; CANCELLARO, *Carceri sovraffollate, prosegue il filone Torreggiani: è il turno dell'Ungheria*, in *Dir. pen. cont.*, 1° aprile 2015).

<sup>36</sup> Art. 73 della *Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen* (Legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, IRG) del 1982, così modificato dall'*Europäisches Haftbefehlsgesetz* (Legge sul mandato d'arresto europeo) del 2006: «In mancanza di una richiesta in tal senso, l'assistenza giudiziaria e la trasmissione di informazioni sono illegittime se contrastano con principi essenziali dell'ordinamento giuridico tedesco. In caso di richiesta in base alle parti ottava, nona e decima, l'assistenza giudiziaria è illegittima se contrasta con i principi sanciti dall'articolo 6 TUE». Va comunque segnalato come la prima legge d'attuazione tedesca fu, nel 2005, dichiarata incostituzionale dalla BverfG, la quale segnalò – e fu tra i primi interventi sul tema – come neanche la lotta al terrorismo potesse consentire violazioni dei diritti fondamentali (vd.: RANALDI, *Il caso Darkanzali: note a "margine" della sentenza del Tribunale costituzionale tedesco in tema di mandato di arresto e diritti fondamentali*, in *Federalismi*, 22 settembre 2005).

<sup>37</sup> BverfG, Secondo Senato, sent. RG. 2 BvR 2735/14 del 15 dicembre 2015 (cit. n. 28)

dall'art. 6 TUE»? Oppure, ancora, esso andrebbe inteso «nel senso che, in questi casi, lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la sua decisione sulla ricevibilità della domanda di consegna a garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione», magari formulando anche dei «concreti requisiti minimi» in tal senso? E, infine, può essere richiesto all'autorità giudiziaria emittente di «fornire garanzie sul rispetto delle condizioni di detenzione», o ciò rappresenterebbe una violazione del principio di reciproco riconoscimento<sup>38</sup>? L'analisi della Corte cominciava seguendo la falsa riga delle sue precedenti sentenze, e quindi prima ribadendo l'importanza del mutuo riconoscimento (il quale, ancora una volta, presume «che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti a livello dell'Unione, in particolare nella Carta»), e poi ricordando che i motivi di rifiuto del MAE sono solamente quelli tassativamente indicati dagli artt. 3, 4 e 4-*bis* della rispettiva decisione quadro. Tuttavia, dalla sentenza *Melloni* erano trascorsi tre anni, nei quali la CGUE aveva anche rilasciato l'importante parere 2/13, nel quale, come già visto in apertura, si ammetteva che vi potessero essere «limitazioni ai principi di riconoscimento e fiducia reciproca [...] in circostanze eccezionali»: alla luce di quanto emerso dalla giurisprudenza della Corte EDU e dai rapporti del CPT ci si trovava chiaramente in una di queste circostanze, e non si poteva pertanto ignorare la previsione – sull'eventuale sospensione del MAE in caso di grave e persistente violazione dei valori dell'art. 2 TUE – del considerando 10 della decisione quadro. Vi era quindi la seria possibilità che i mandati d'arresto europeo in questione, se eseguiti, avrebbero portato a situazioni in forte contrasto con gli artt. 1 e 4 della Carta di Nizza e con gli artt. 3 e 15 della C.E.D.U., e quindi a «pene e trattamenti inumani o degradanti» lesivi della dignità umana<sup>39</sup>.

Pertanto, continuava la Corte (e qui si manifesta il *turning point* della vicenda), «quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro d'esecuzione dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dei detenuti nello Stato membro emittente [...], essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio quando decide in ordine alla consegna alle autorità dello Stato membro emittente della persona colpita da un mandato

<sup>38</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. *Aranyosi - Căldăraru* cit., punti 46 e 63

<sup>39</sup> Inoltre, la Corte EDU aveva riconosciuto l'anno precedente che tali diritti dovessero essere sempre e comunque garantiti anche in caso di detenuti terroristi con comportamento pericoloso, e che non potevano essere autorizzate azioni violente delle forze dell'ordine contro di loro: in tal senso, cfr. sentenza *Fratelli Bouyid c. Belgio* del 28 settembre 2015, sez. V, ricorso n. 23380/09 (vd.: DRIESMANS, *Gille policière : une atteinte grave à la dignité*, in *liguedh.be*, 3 ottobre 2015).

d'arresto europeo. Invero, "l'esecuzione di un siffatto mandato non può condurre a un trattamento inumano o degradante di tale persona". Tuttavia, una valutazione in tal senso «deve, anzitutto, fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione vigenti nello Stato membro emittente», i quali possono essere ricavati «da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite». Come si evince, quindi, per limitare il principio della *mutual trust* sono necessarie pronunce inoppugnabili e di riconosciuta autorità, onde giustificare un controllo previsto solo «in circostanze eccezionali» che assicurino che lo Stato emittente segua i precetti indicati da Strasburgo nella sentenza *Torreggiani*.

Tuttavia, «l'accertamento della sussistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dovuto alle condizioni generali di detenzione nello Stato membro emittente, di per sé, non può condurre al rifiuto di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo; infatti, una volta accertata la sussistenza di tale rischio, "è poi anche necessario che l'autorità giudiziaria di esecuzione valuti, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi gravi e comprovati di ritenere che l'interessato corra tale rischio a causa delle condizioni di detenzione previste nei suoi confronti nello Stato membro emittente". Non basta quindi nemmeno che venga dimostrato un problema strutturale a livello nazionale, ma deve essere concretamente provato che, nel caso singolo e specifico, l'interessato corra il rischio di vedersi personalmente violati i propri diritti: dovrà quindi essere fatta una valutazione caso per caso andando a valutare tutti i possibili fattori di danno fisico e morale. Pertanto, «per garantire il rispetto dell'art. 4 della Carta nel singolo caso della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria di esecuzione, a fronte di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti l'esistenza di siffatte carenze, è tenuta a "verificare se, nelle circostanze della fattispecie, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che, in seguito alla sua consegna allo Stato membro emittente, tale persona corra un rischio concreto di essere sottoposta nello Stato membro di cui trattasi a un trattamento inumano o degradante"».

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria d'esecuzione avesse tali dubbi, quindi, non avrebbe la facoltà ma bensì l'obbligo di chiedere allo Stato emittente informazioni complementari e rassicurazioni (*ex art. 15.2* decisione quadro MAE) per valutare se, concretamente, il ricercato in questione rischi, nel car-

cere dove sarà detenuto, di subire pene lesive dell'umana dignità. Una volta ricevute le notizie richieste, «se [...] l'autorità di esecuzione accerta che sussiste, rispetto alla persona oggetto del mandato d'arresto europeo, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, [...] l'esecuzione del mandato in parola deve essere rinviata ma non può essere abbandonata», invitando le autorità dello Stato emittente a porvi rimedio. Il MAE, quindi, in un primo momento non può essere rifiutato o respinto direttamente, ma andrebbe “sospeso” in attesa di un miglioramento della situazione concreta che ha causato la sospensione stessa. Riguardo al ricercato, invece, sarà compito dell'autorità d'esecuzione decidere se rilasciarlo in libertà condizionata, con tutte le misure necessarie per impedirne la fuga, o trattenerlo internamente in stato di detenzione, pur rispettando però il principio di proporzionalità ed evitando una carcerazione talmente prolungata da risultare a sua volta lesiva dei suoi diritti (e sarebbe un evidente paradosso se, per evitare una violazione della dignità umana, se ne perpetrasse un'altra a sua volta)<sup>40</sup>.

In conclusione, quindi, la Corte sentenza che «in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono “motivi seri e comprovati” di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un “rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, in caso di consegna al suddetto Stato membro.” A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente [...]. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla

---

<sup>40</sup> Di detenzione preventiva nell'attesa di una decisione definitiva sull'esecuzione del MAE si era già occupata la Corte giust. UE nella causa C-237/15 PPU, *Lanigan*, del 16 luglio 2015, nella quale si era affermato che la «custodia di una persona in circostanze come quella di specie non può oltrepassare una durata ragionevole» in base al principio di proporzionalità (vd.: AMALFITANO, *Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia sul MAE con procedimento pregiudiziale d'urgenza*, in *Eurojus*, 2015, 2.3).

procedura di consegna»<sup>41</sup>. Pertanto, nei casi dei sigg. Aranyosi e Căldăraru, non avendo le autorità giudiziarie d'emissione indicato chiaramente in quale struttura detentiva sarebbero potuti essere incarcerati, e non potendovi quindi essere stato alcun controllo concreto, la Corte d'appello di Brema scelse di "rimandare" le consegne dei due in attesa di nuovi e positivi sviluppi.

Trattasi di un punto di svolta nella disciplina, una sentenza fondamentale, ma, come evidenziato da Carmela Panella<sup>42</sup>, «di compromesso», non essendo stato introdotto ancora, esplicitamente, un motivo di rifiuto dell'esecuzione del MAE a causa della violazione dei diritti umani, ma solo una causa di "rinvio" (anche se, realisticamente, è difficile immaginare che carenze strutturali tanto gravi da sospendere una consegna possano essere risolte in tempi brevi). La Corte ha coniato un sistema di «controllo a due fasi», fondato su un'analisi prima nazionale e poi del caso concreto delle effettive condizioni di detenzione, e non ostando, nel caso in cui i risultati non fossero affatto rassicuranti, alla sospensione dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La decisione in merito diventa dal quel momento di piena responsabilità e discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato esecutore, la quale però deve sempre e comunque basarsi sugli oggettivi elementi di valutazione consigliati dalla sentenza. In definitiva, quindi, l'art. 1.3 della decisione quadro si erge finalmente a norma decisiva, scrollandosi definitivamente di dosso la definizione di «elegante luogo comune» dell'Avv. Sharpston, ma, per arrivare effettivamente a sospendere un MAE a causa del rispetto dei diritti umani, va comunque seguita una complessa procedura.

5. *La conferma: il caso Dorobantu (2019)*. Risposte alla sentenza *Aranyosi/Căldăraru* non si fecero attendere, e dal 2016 in poi aumentò sensibilmente il numero di mandati d'arresto europei non eseguiti a causa di comprovato rischio di violazione dei diritti fondamentali del ricercato<sup>43</sup>. Inoltre, la stessa Corte giust. UE andò poi a ribadire i principi emanati nella pronuncia

<sup>41</sup> Tutti i virgolettati degli ultimi tre paragrafi provengono dalla sent. Corte giust. UE (Grande Sez.) *Aranyosi/Căldăraru* cit., ed in particolare dai punti 77, 80-82, 88-91, 93-95, 98, 101-102, 104.

<sup>42</sup> PANELLA, *Mandato di arresto europeo e protezione dei diritti umani: problemi irrisolti e "incoraggianti" sviluppi giurisprudenziali*, in *FSJ European Legal Studies*, 3/2017, 5ss.

<sup>43</sup> In Italia, esempi sono le sentenze della VI Sez. pen. Cass. n. 23277/16 (*Barbu*, 3 giugno 2016), n. 40032/16 (*L.F.*, 26 settembre 2016) e n. 8916/18 (26 febbraio 2018). L'evoluzione giurisprudenziale è stata poi confermata anche in tema di estradizione, arrivando alla conclusione che «quando l'autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all'extradizione di una persona in tale Stato» (Corte giust. UE, Grande Sez., sentenza del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, causa C-182/15, punto 58).

*Generalstaatsanwaltschaft* del 2018<sup>44</sup>, la quale può giustamente essere considerata una via di mezzo tra *Aranyosi* e l'altro provvedimento giurisdizionale fondamentale in materia: l'importante causa *Dorobantu*.

Tuttavia, appare il caso di accennare prima brevemente alla causa della Corte EDU *Muršić c. Croazia* del 2016, tramite la quale la Corte di Strasburgo andò a fissare dei primi e provvisori criteri per stabilire in che condizioni si possa parlare di "forte presunzione" di mancato rispetto dei diritti umani. Stando alla Corte, quindi, si presume violazione dell'art. 3 C.E.D.U.: 1) quando il detenuto ha a disposizione per sé uno spazio di meno di 3m<sup>2</sup>, a meno che non intervengano fattori compensanti come la brevità della reclusione o la sufficiente possibilità di movimento esterno; 2) quando il detenuto ha a disposizione per sé uno spazio di circa 3 o 4m<sup>2</sup>, se tale condizione è combinata ad altri aspetti di inadeguatezza della detenzione (come ad esempio, richiamando *Torreggiani*, la mancanza di acqua calda o di illuminazione sufficiente); 3) quando il detenuto ha a disposizione per sé uno spazio superiore ai 4m<sup>2</sup>, ma altri gravi fattori di carenza strutturale incidono molto negativamente sulla sua situazione carceraria<sup>45</sup>. Trattasi, come evidente, di una pronuncia molto importante perché fornì, per la prima volta, alle autorità giudiziarie di esecuzione dei dati oggettivi su cui procedere nella loro valutazione di possibile «sussistenza di rischi concreti di trattamenti inumani e degradanti» nei casi specifici degli interessati, come richiesto dai punti 92 e ss. della sentenza *Aranyosi/Căldăraru*. Dopo questa doverosa premessa, dunque, si può passare all'analisi del caso *Dorobantu*<sup>46</sup>.

<sup>44</sup> Corte giust. UE, Sez. I, sentenza del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*, causa C-220/18 PPU: degno di nota, tra gli altri, è il punto 91, ove si precisa che «al fine di rientrare nell'art. 3 della C.E.D.U., un maltrattamento deve raggiungere una soglia minima di gravità, che dipende dall'insieme dei dati della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o psichici nonché, in certi casi, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima» (vd.: WAHL, *CJEU Clarifies Position on Non-Surrender in Case of Poor Detention Conditions ("Aranyosi III")*, in *eu crim.eu*, 20 ottobre 2018).

<sup>45</sup> Corte EDU, Grande camera, ricorso n. 7334/13 del 20 ottobre 2016, *Kristijan Muršić c. Croazia* (vd.: BALDI, *Esecuzione del mandato d'arresto europeo e condizioni carcerarie dopo la sentenza CEDU Muršić contro Croazia*, in *La Magistratura*, 3/2017, 78ss.)

<sup>46</sup> Corte giust. UE, Grande Sezione, sentenza del 15 ottobre 2019, *Dorobantu*, causa C-128/18; sul tema, vd.: CAIOLA, *Retour sur la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen : le respect de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants dans la détention*, in *Revue affaires européennes*, 4/2019, 785ss.; TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, a cura di De Pasquale e Ferraro, II ed., Napoli, 2020, 141ss.; GAUDIERI, *Sovrallollamento carcerario: i criteri dettati dalla sentenza Dorobantu per il calcolo degli spazi. Una "bussola" per le scelte da compiere in periodo di emergenza sanitaria?*, in *FSJ European Legal Studies*, 2/2020, 213ss.; ROSANÒ, *Dopo Aranyosi e Căldăraru: la prassi della Corte di cassazione italiana in materia di diritti fondamentali e MAE*, in *Sist. Pen.*, 10/2020, 51ss..

Il protagonista, stavolta, era Dumitru-Tudor Dorobantu, rumeno, fermato anch'egli in Germania in ossequio ad un MAE emanato dalla *Judecătoria Medgidia* (Tribunale di primo grado di Medgidia) per reati riguardanti una falsificazione di documenti. L'*Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg* (Tribunale superiore del Land di Amburgo), pur avendo rilevato la presenza di carenze sistemiche e generalizzate nelle condizioni di detenzione in Romania e pur avendo ricevuto notizia del fatto che l'interessato correva il rischio di essere rinchiuso in una cella nella quale avrebbe potuto disporre per sé di appena 2m<sup>2</sup>, constatò che ciò sarebbe stato compensato dalle «altre condizioni di detenzione», che, dal 2014, lo Stato rumeno si era concretamente adoperato per migliorare tali condizioni e che, infine, per esse era previsto un «efficace meccanismo di controllo»; inoltre, affermò che «in caso di rifiuto di consegna del sig. Dorobantu alle autorità romene, gli illeciti che gli vengono imputati resterebbero impuniti, ciò che sarebbe in contrasto con l'obiettivo consistente nel garantire l'efficacia della giustizia penale in seno all'Unione»<sup>47</sup>. Per tali motivi, la *Generalstaatsanwaltschaft Hamburg* (Procura generale dello Stato di Amburgo) autorizzò la consegna del ricercato, nel frattempo già detenuto in Germania per altri reati ivi commessi. Una volta scontata la pena, tuttavia, il sig. Dorobantu non acconsentì alla propria consegna e presentò ricorso alla *Bundesverfassungsgericht* (Corte costituzionale federale tedesca), la quale lo accolse, rifacendosi al già citato caso *Muršić c. Croazia* e sostenendo che Amburgo avesse utilizzato, per le sue valutazioni, dei criteri «non espressamente ammessi dalla Corte EDU come elementi idonei a compensare una riduzione dello spazio personale di cui dispone il detenuto», oltre ad essersi soffermato su una questione, quale quella della necessità di evitare l'impunità degli autori di reati, sulla cui effettiva rilevanza non si erano mai pronunciate né la Corte di Strasburgo né quella di Lussemburgo. Alla luce di ciò, vistasi sospesa l'esecuzione del MAE, il trib. superiore di Amburgo decise di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte giust. UE delle questioni pregiudiziali così riassunte: onde scongiurare il rischio di violazione degli artt. 1.3 della decisione quadro 2002/584/GAI e 4 della Carta di Nizza, quale deve essere l'intensità e l'ampiezza del controllo che – come stabilito dalla *Aranyosi/Căldăraru* – l'autorità giudiziaria d'esecuzione deve eseguire se dispone di elementi attestanti la sussistenza di una grave problematica strutturale? Vi è uno spazio minimo di cui deve disporre il detenuto e, se sì, nel calcolarlo vanno contati anche bagni e mobilio? La presenza di dati riguardo un

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, punto 26

progressivo miglioramento delle condizioni strutturali nazionali rileva poi per stabilire eventuali rischi di violazione nel caso concreto? Ed, infine, come bilanciare il rischio di mancata impunità dei ricercati per i reati da loro commessi, con la tutela dei diritti di questi?

L'analisi della Corte cominciava riproponendo la sua recente giurisprudenza ed i principi emersi a partire dalla sentenza *Aranyosi/Căldăraru*, tra cui quello, elaborato da Strasburgo, secondo cui, «un giudice di uno Stato parte contraente della C.E.D.U. non poteva rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo a motivo del fatto che la persona ricercata rischiava di essere oggetto, nello Stato emittente, di condizioni di detenzione implicanti un trattamento inumano e degradante, nel caso in cui detto giudice non avesse proceduto, preliminarmente, ad un «esame aggiornato e circostanziato della situazione quale si presentava al momento della sua decisione» e non avesse cercato di identificare delle carenze strutturali relative alle condizioni di detenzione nonché un «rischio reale e individualizzabile di violazione dell'art. 3 C.E.D.U. in tale Stato»<sup>48</sup>. Riaffermato anche il concetto di «soglia minima di gravità del maltrattamento» della sent. *Generalstaatsanwaltschaft*, si iniziava ad esporre la problematica dell'intensità e dell'ampiezza del controllo. La soluzione a tale quesito è, in realtà, alquanto prevedibile alla luce del percorso finora ricostruito: onde andare a conciliare non solo l'esigenza di tutela dei propri diritti dell'interessato, ma anche quella di celerità del MAE (art. 17 decisione quadro), l'autorità giudiziaria esecutrice non può e non deve limitarsi alle «insufficienze manifeste» del sistema e non può basarsi unicamente sulle condizioni generali nazionali, essendo quindi tenuta ad «esaminare le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni di cui essa dispone, è concretamente previsto che la persona di cui trattasi sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria». Un controllo a tappeto di tutti i penitenziari nazionali, infatti, non solo sarebbe alquanto inutile, ma anche estremamente dispendioso di tempo<sup>49</sup>. Tuttavia, visto il principio di fiducia reciproca tra gli Stati, l'autorità esecutrice deve prima chiedere

<sup>48</sup> Corte EDU, Sez. II, ricorso n. 8351/17 del 9 luglio 2019, *Fratelli Romeo Castaño c. Belgio*, punto 86

<sup>49</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. *Dorobantu* cit., punto 65: «Del resto, l'obbligo per le autorità giudiziarie dell'esecuzione di esaminare le condizioni di detenzione esistenti nell'insieme degli istituti penitenziari nei quali la persona interessata potrebbe essere reclusa nello Stato membro emittente sarebbe manifestamente eccessivo. Detto obbligo sarebbe per giunta impossibile da realizzare entro i termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Un simile esame sarebbe quindi idoneo a ritardare in modo sostanziale la consegna della persona in questione e, pertanto, a privare di ogni effetto utile il funzionamento del sistema del mandato d'arresto europeo. Ne conseguirebbe un rischio di impunità della persona ricercata (sent. del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria)*, C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, punti 84 e 85)».

alla sua controparte emittente informazioni e rassicurazioni in tal senso, e «qualora l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione, a prescindere dall'istituto penitenziario nel quale essa sarà reclusa nello Stato membro emittente, sia stata fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, [...] "l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve fidarsi di tale assicurazione", quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato centro di detenzione sono contrarie all'art. 4 della Carta». In definitiva quindi, bilanciando tutela dei diritti, esigenza di celerità e *mutual trust*, lo Stato esecutore – salvo esplicite rassicurazioni da parte dello Stato emittente – che dispone di elementi tali da presupporre una violazione dei diritti umani in caso di esecuzione del MAE deve disporre un "accurato controllo solamente sull'istituto penitenziario dove realmente la persona potrebbe/dovrebbe essere rinchiusa", non potendosi far bastare rapporti su situazioni generali o previsioni di miglioramento.

Meno difficoltosa era la risoluzione degli altri quesiti pregiudiziali: riguardo le dimensioni della cella, la Corte di Lussemburgo si rifece essenzialmente al *Muršić c. Croazia*, stabilendo che il «minimo richiesto per non presupporre una violazione dell'art. 3 C.E.D.U.» è di 3m<sup>2</sup>, ma tali valutazioni possono essere integrate, in positivo o in negativo, da altre condizioni e servizi della struttura, quali, ad esempio, le ore d'aria, la libertà di movimento, i livelli di temperatura e ventilazione e la presenza o l'assenza di attività lavorative. Comunque, «per il calcolo della superficie disponibile in una cella siffatta non si deve tener conto della superficie delle infrastrutture sanitarie, [ma] tale calcolo deve includere lo spazio occupato dal mobilio, con la precisazione però che i detenuti devono conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella». Inoltre, riprendendo quanto già affermato al punto 63 della sent. *Melloni*, nel caso in cui uno Stato membro preveda criteri minimi più alti, questi non possono essere opposti agli altri Stati membri che non abbiano disposizioni in tal senso e ai quali, pertanto, si applicano le disposizioni degli artt. 4 Carta e 3 C.E.D.U., onde non «rimettere in discussione l'uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell'Unione» e non «pregiudicare i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci».

Riguardo la presenza o meno di misure atte a controllare le condizioni di detenzione, venne stabilito che, sebbene esse siano sicuramente apprezzabili e da incitare, non bastano da sole ad «escludere il rischio di vedere tale persona sottoposta, a seguito della sua consegna, ad un trattamento incompatibile con

l'art. 4 Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione». Ciò significa che, anche in presenza di queste misure, «le autorità giudiziarie dell'esecuzione restano obbligate a procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna persona interessata, al fine di assicurarsi che la loro decisione sulla consegna di tale persona non esporrà quest'ultima, in ragione delle predette condizioni, a un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante».

Infine, sul contrasto tra l'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale (e quindi il rischio di impunità dei reati), nonché tra il principio di mutuo riconoscimento, e la tutela dei diritti dell'interessato, la Corte, in un riuscito «sforzo di vero e proprio equilibrismo» (la definizione è di Angela Correr<sup>50</sup>) fu estremamente chiara: quest'ultimo punto ha carattere assoluto, e perciò prevale su qualunque altra esigenza o necessità. Pertanto, il diritto fondamentale a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti non solo non può in alcun modo essere limitato da considerazioni di carattere penalistico od utilitaristico, per quanto «giustifica, in via eccezionale, una limitazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci». In definitiva, quindi, tra la possibilità di avere un criminale in libertà e quella di averlo sì detenuto, ma sottoposto a condizioni lesive dell'umana dignità, è sempre e comunque da preferire la prima.

Dunque, in conclusione, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo può essere sospesa a seguito di un accurato ed individuale controllo, da parte dell'autorità giudiziaria esecutrice, delle condizioni detentive alle quali sarebbe sottoposto l'interessato, andando ad analizzare la struttura in cui questo sarebbe realisticamente rinchiuso, salvo rassicurazioni da parte dello Stato membro d'emissione. Onde valutare il rischio, non basta la presenza di misure di controllo e neppure ci si può limitare al solo spazio personale che avrebbe il detenuto in cella (il quale comunque non dovrebbe essere minore di 3m<sup>2</sup> - non considerando i bagni ma comprendendo il mobilio - e dovrebbe assicurare libertà di movimento), ma ci si deve informare su tutte le possibili cause che potrebbero determinare la positività o la negatività di un ambiente. Infine, «la constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel

---

<sup>50</sup> CORRERA, *Mutual trust e rispetto dei diritti fondamentali: l'intensità del controllo dell'autorità giudiziaria di esecuzione del MAE sulle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente*, in *DPCE Online*, 1/2020, 869ss.

quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci»<sup>51</sup>. Nulla può prevalere sull'umana dignità, nemmeno quel principio di mutuo riconoscimento che, se limitato, secondo l'orientamento delle sentenze *Radu* e *Melloni*, avrebbe potuto danneggiare nel profondo l'intero sistema eurounitario di cooperazione giudiziaria.

6. *Conclusioni*. Si è quindi giunti al termine di questo affascinante percorso ricostruttivo, nel quale la progressiva evoluzione della posizione della Corte di Lussemburgo ha svolto un ruolo centrale (ed è ora evidente perché Marta Bargis, nel suo saggio sull'argomento, ha parlato di «itinerario virtuoso»).

Alla luce di quanto analizzato finora, quindi, si può provare a rispondere all'interrogativo se sia possibile rifiutare l'esecuzione di un MAE se questa comporti una violazione dei diritti umani: *de jure* no poiché, finché non interverrà una riforma in merito della decisione quadro 2002/584/GAI, i «tassativi» motivi di rifiuto rimarranno sempre e solo quelli espressamente stabiliti agli artt. 3, 4 e 4-*bis*. Tuttavia, *de facto*, è stato finora ampiamente dimostrato che una sospensione dell'esecuzione, subordinata ad un atteso miglioramento delle condizioni che l'hanno provocata, raramente può risolversi in tempi brevi, e pertanto l'effetto ottenuto è quello di una consegna protratta di molto nel tempo. Allo stato attuale quindi, sebbene tra i motivi di non esecuzione del MAE non risulti ufficialmente il mancato rispetto dei diritti dell'interessato, l'orientamento giurisprudenziale impedisce chiaramente una consegna in caso di rischi di tal genere.

Oggi, dopo la sentenza *Dorobantu*, non vi sono più dubbi riguardo al fatto che le previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della C.E.D.U. abbiano «carattere assoluto» e non possano pertanto essere subordinate a nulla, indipendentemente dalla persona, dalla situazione e dal contesto. La rigidità della Corte giust. UE e l'indiscusso primato del principio di mutuo riconoscimento, punti focali delle sentenze *Radu* e *Melloni*, si sono andati via via attenuando, cedendo il passo ad un interesse sempre più spiccato per la necessità di tutela dei diritti del soggetto passivo del MAE, l'imputato, onde evi-

---

<sup>51</sup> Tutti i virgolettati degli ultimi sei paragrafi provengono dalla sent. Corte giust. UE (Grande Sez.) *Dorobantu* cit., ed in particolare dai punti 61-62, 66, 68-69, 77, 79-85.

tare la possibilità di abusi di cui si accennava in introduzione<sup>52</sup>. La svolta, avuta tre anni dopo ed in risposta alla giurisprudenza tedesca, è stata rappresentata dall'*Aranyosi/Căldăraru*, con la quale la Corte ha riconosciuto che non è nello spirito dell'Unione permettere che, per motivazioni di carattere politico-diplomatico atte a non tradire la *mutual trust* tra gli Stati, un essere umano, anche se eventualmente colpevole dei reati più efferati, possa essere sottoposto a trattamenti degradanti, violando quella Carta di Nizza che, ormai dal 2009, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Come evidenziato poi non solo dalla sentenza *Dorobantu*, ma anche da diversi rapporti in merito, il rischio di vedersi sospesa qualunque esecuzione di MAE, e quindi qualsiasi consegna di criminali, a causa dei problemi strutturali dei propri carceri ha spinto diverse nazioni a provvedere per cercare di porvi rimedio e migliorare, rendendole quantomeno accettabili (seguendo i criteri minimi precisamente indicati dall'ultima pronuncia), le condizioni dei detenuti; ciò è però, ovviamente, un processo difficoltoso che richiederà diversi anni e che, al momento, non ha ancora offerto risultati concreti<sup>53</sup>.

L'orientamento giurisprudenziale emerso sta man mano guadagnando terreno anche nel parallelo terreno dell'extradizione verso Paesi extra-UE: ad *Aranyosi* è seguita *Petruhhin*<sup>54</sup>, e quest'ultima è stata analogicamente richiamata, di recente, da una nuova importante pronuncia della Grande Sezione<sup>55</sup>. Sul

<sup>52</sup> Tuttavia, proprio a riguardo è stato pubblicato dall'organizzazione non governativa Fair Trials International, il 30 luglio 2018, il documentario *Beyond Surrender*, nel quale diversi soggetti lamentavano di essere stati vittime di mandati d'arresto europei abusivi e raccontavano le loro esperienze: tra le più gravi descritte, si riportano i MAE emessi diversi anni dopo i reati e quelli che, a causa della *mutual trust* tra gli Stati membri, che non permette di entrare nel merito delle questioni, sottopongono gli interessati a processi iniqui od utilizzano confessioni estorte con la violenza da parte delle forze dell'ordine (vd.: *Justice in Europe: The Arrest Warrant*, in *fairtrials.net*, 20 gennaio 2012). È importante segnalare, comunque, che la maggior parte di questi risale a prima della pronuncia *Aranyosi/Căldăraru*, a dimostrazione dell'importanza anche pratica di tale sentenza.

<sup>53</sup> Anche se nemmeno stavolta sono mancate disposizioni in senso diametralmente opposto, come nel caso dell'Ungheria che, oltre a non aver ancora apportato sostanziali modifiche, ha sospeso, appena prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, ogni forma di risarcimento ai detenuti per le pessime condizioni dei carceri, in evidente contrasto con la giurisprudenza sia di Strasburgo che di Lussemburgo (vd.: CEREMIGNA, *Ungheria: stop ai risarcimenti per le cattive condizioni delle carceri*, in *sicurezzainternazionale.luiss.it*, 26 febbraio 2020).

<sup>54</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sentenza del 6 settembre 2016, *Petruhhin*, causa C-182/15 (vd. n. 41). La sentenza in questione ha fatto molto discutere, in particolare in Russia, dove è stata pesantemente attaccata da una parte della dottrina (vd., ad esempio: *Дискриминация по гражданству одобрена Судом ЕС [La Corte giust. UE approva la discriminazione basata sulla cittadinanza]*, in *ПРАВО - Юридическая Практика [PRAVO - Yuridiceskaya Praktika]*, 2016, 37).

<sup>55</sup> Corte giust. UE, Grande Sez., sent. del 2 aprile 2020, *Rossijskaja Federatsija*, C-897/19 (per una nota a sentenza, vd. in questa rivista: *Estradizione - Corte di Giustizia, Grande Sezione, 2 aprile 2020*); il successivo virgolettato è tratto dalle Conclusioni.

tema, la Corte ha ribadito che, anche nel caso in cui il soggetto da estradare non sia cittadino di uno Stato membro, ma di un'altra nazione con la quale l'Unione abbia rapporti privilegiati (in questo caso l'Islanda, facente parte sia dell'AELS che dell'accordo SEE e con la quale l'UE ha stipulato un accordo per la consegna in vigore dal 2019, come accennato nella n. 1), «l'autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l'estradizione non pregiudicherà i diritti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta di Nizza; [...] prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare lo Stato dell'AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell'accordo di consegna, purché detto Stato dell'AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale». La soluzione al complesso caso concreto - un cittadino russo fermato in Croazia, il quale aveva però ottenuto, negli ultimi anni e a seguito di un processo pendente in Russia, prima lo *status* di rifugiato in Islanda e poi la cittadinanza della stessa nazione - dimostra, ancora una volta, come vada sicuramente garantita la punibilità in astratto di chi commette un reato, ma come, allo stesso tempo, ciò non possa portare, neanche nei rapporti con Stati terzi, alla possibilità di gravi violazioni dei diritti umani (tali per cui già era stato concesso l'asilo): il principio generale pare ormai essere assodato ed applicabile in pressoché ogni situazione.

Ciononostante, non si può non continuare a ritenere indispensabile che le istituzioni europee si prodighino per introdurre, una volta e per tutte, nella decisione quadro 2002/584/GAI un ulteriore motivo di rifiuto del MAE nella violazione dei diritti umani. Ciò sarebbe coerente con i considerando 10, 12 e 13, sarebbe coerente con l'art. 1.3 (ormai non più «elegante luogo comune», ma norma dotata di sua forza rilevante), sarebbe coerente con lo spirito dell'Unione e sarebbe, infine, decisamente coerente con i valori della C.E.D.U., andando così a rafforzare il già elevato livello di tutela oggi garantito dal diritto comunitario. Spiace che non vi sia stato alcun seguito alla Risoluzione in proposito del Parlamento UE del 2014, ma va comunque segnalato che, negli ultimi anni, varie sono state le spinte per ovviare ai problemi detentivi tramite una maggior diffusione di pene alternative, soprattutto pecuniarie<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> In tal senso si è espresso il Consiglio UE nelle sue *Conclusioni sulle misure alternative alla detenzione: il ricorso a sanzioni e misure non privative della libertà nel settore della giustizia penale (2019/C 422/06)* del 16 dicembre 2019.

In conclusione, non si può non constatare come, a causa della pandemia di COVID-19 attualmente in corso, la problematica dei diritti dei detenuti si stia acuendo fino ad arrivare a livelli forse mai raggiunti prima (e non mancano diverse proteste e necessarie scarcerazioni)<sup>57</sup>. Si teme, quindi, che le già evidenti difficoltà strutturali portino i carceri a diventare a loro volta dei “focolai”, soprattutto a causa del sovraffollamento incontrollato. Ma, a questo punto, esistono prigioni davvero sicure, o si è di fronte al rischio di trovarsi di fronte ad un numero elevatissimo di MAE sospesi, *ex art.* 23.4 della decisione quadro<sup>58</sup>, per il – legittimo – timore degli interessati di contrarre il coronavirus a seguito della detenzione? Il Consiglio dell’Unione Europea ha, di recente, adottato delle conclusioni sulle sfide attuali e sulle prospettive future che la disciplina del mandato d’arresto europeo è chiamata ad affrontare, soffermandosi proprio su quelle problematiche – già emerse in passato – acuitesi a causa del COVID-19<sup>59</sup>. Nell’invitare nuovamente la Commissione ad aggiornare la decisione quadro, il Consiglio si è soffermato sia sulla necessità di statuire definitivamente le modalità con cui, eventualmente, operare il rifiuto all’esecuzione del MAE (o dell’extradizione, in casi particolari), sia sulla doverosità di rafforzare le procedure di consegna e comunicazione tra i vari Stati membri, con un ruolo chiave giocato dalla digitalizzazione. L’attuale situazione di emergenza sanitaria potrebbe durare ancora per diversi mesi, e richiede pertanto un celere intervento legislativo o giurisprudenziale che vada a fornire un preciso quadro nel quale le corti interne possano muoversi. Pertanto, salvo necessarie modifiche alla disciplina legislativa in vigore, l’abilità «equilibristica» della Corte di Lussemburgo si troverà dinnanzi ad un

<sup>57</sup> In particolare, per ricollegarsi alle sentenze analizzate, si evidenzia come in Romania vi siano stati diversi morti a causa delle proteste (vd.: SAUNDERS, *Jail deaths bring renewed attention to Romanian prison conditions*, in *londonlovesbusiness.com*, 17 aprile 2020).

<sup>58</sup> «La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato.»

<sup>59</sup> *The European arrest warrant and extradition procedures - current challenges and the way forward. Council conclusions 13214/2020 REV 3* del 23 novembre 2020. Per delle analisi preliminari sul tema, vd.: BARGIS, *La cooperazione giudiziaria in materia penale alla prova dell'emergenza da Covid-19*, in *Sist. Pen.*, 24 giugno 2020; BORGNA, *Uncharted waters: navigating through extradition proceedings in the face of the coronavirus pandemic*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, 2/2020, 165ss.; CANESTRINI, *Il diritto alla salute quale diritto fondamentale può impedire la consegna di un ricercato nel procedimento per mandato di arresto europeo?*, in *Diritto di difesa*, 18 settembre 2020; RIEHLE, *Council: Summary on Impact of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters*, in *eucriin*, 19 gennaio 2021. Si segnala, infine, una recente sentenza della Cassazione che si è orientata nel senso di non impedire l’esecuzione di un MAE nonostante l’alto tasso di positività al coronavirus nella città dell’autorità giudiziaria emittente, cfr.: Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2020, n. 22275.

nuovo sforzo di bilanciamento, aggiungendovi stavolta anche il diritto alla salute (art. 35 Carta). Non si può che restare in attesa, quindi, o di un'innovazione normativa o di una nuova sentenza che vadano a chiarire come si dovranno comportare, in futuro, le autorità giudiziarie per eseguire i MAE in piena sicurezza e senza mettere a repentaglio vite umane. La pandemia di COVID-19 potrebbe rappresentare quello stimolo necessario a prescrivere aggiornamenti ormai giurisprudenzialmente richiesti da anni, onde garantire una cooperazione giudiziaria sempre più efficace e sicura.